



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
ORTOFLOROFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 48 DEL 15 OTTOBRE 2004**

INDICE

Art.	1	Finalità	pag.	2
Art.	2	Organismi operanti sul mercato	pag.	2
Art.	3	Direttore del mercato	pag.	2
Art.	4	Requisiti per la nomina a Direttore di mercato	pag.	3
Art.	5	Compiti del Direttore di mercato	pag.	3
Art.	6	Servizio di portierato e/o sorveglianza	pag.	4
Art.	7	Commissione di mercato	pag.	4
Art.	8	Vigilanza sanitaria	pag.	4
Art.	9	Servizio di vigilanza	pag.	4
Art.	10	Pesatura dei prodotti	pag.	4
Art.	11	Sportello bancario	pag.	5
Art.	12	Soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi	pag.	5
Art.	13	Canoni di concessione e tariffe di mercato	pag.	6
Art.	14	Cauzione	pag.	7
Art.	15	Vendite	pag.	7
Art.	16	Posteggi di vendita, infrastrutture connesse e loro concessioni	pag.	8
Art.	17	Subingressi	pag.	10
Art.	18	Norme per la disciplina dell'utilizzo dell'area mercatale e dei locali di servizio	pag.	12
Art.	19	Termine delle concessioni	pag.	13
Art.	20	Revoca e sospensione della concessione dei posteggi	pag.	13
Art.	21	Consegna e riconsegna dei posteggi	pag.	15
Art.	22	Responsabilità	pag.	15
Art.	23	Disposizioni in materia di igiene e sicurezza	pag.	16
Art.	24	Calendario ed orario delle operazioni mercatali	pag.	16
Art.	25	Obblighi dei concessionari e degli acquirenti	pag.	17
Art.	26	Controlli e sanzioni	pag.	18
Art.	27	Trasferimento dei mercati	pag.	20
Art.	28	Norme finali	pag.	20

Articolo 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 11 L.R. 13 Luglio 1998, n. 24 è approvato il seguente regolamento di funzionamento del mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso (di seguito: "mercato") diretto a disciplinare le operazioni di compravendita, deposito e stoccaggio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli freschi o comunque conservati o trasformati, provenienti da tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché da paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in sede comunitaria nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La gestione del mercato è operata direttamente dal Comune di Savona ovvero da uno dei soggetti di cui all'art. 6 comma 1 L.R. 24/1988 sopra richiamata, secondo criteri di efficienza ed economicità con i seguenti obiettivi:

- la città disponga di un approvvigionamento di qualità a prezzi competitivi;
- sia sviluppato un significativo valore aggiunto locale come produzione, come imprenditoria e come forza lavoro;
- siano valorizzati gli investimenti già sostenuti;
- si tenda al pareggio di bilancio.

Articolo 2

Organismi operanti sul mercato

1. Gli organismi operanti nel mercato sono:

- l'ente gestore;
- il Direttore del mercato;
- il Vice-Direttore del mercato;
- il custode e/o servizio di sorveglianza;
- la Commissione di mercato;
- i servizi di igiene pubblica della A.S.L. competente per territorio;
- i servizi di vigilanza – Polizia Municipale.

Articolo 3

Direttore del mercato

1. Al mercato è preposto un Direttore, nominato dal Comune di Savona o dall'Ente gestore, se diverso, con il compito di sovrintendere in modo autonomo al regolare funzionamento delle strutture, dei servizi connessi e del relativo personale.

2. In ogni caso, il relativo posto deve essere inserito nella dotazione organica del personale dipendente. Nel caso di gestione comunale, l'incarico, oltre che a tempo indeterminato, potrà essere affidato, a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica, a tempo determinato con contratto di diritto pubblico ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

3. Il Direttore deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza e nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; allo stesso, nonché al personale, comunque coinvolto nella gestione della struttura mercatale è fatto divieto di avere partecipazioni in società operanti nella medesima o in

strutture mercatali consimili, fatte salve, comunque, per i dipendenti pubblici, le cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

4. Con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo, può essere nominato un Vice-Direttore di mercato per lo svolgimento, in via vicaria o a seguito di delega, dei compiti attribuiti al Direttore.

Articolo 4

Requisiti per la nomina a Direttore di mercato

1. Può essere nominato Direttore, ai sensi dell'articolo precedente, un soggetto che:

- abbia già maturato idonea esperienza almeno annuale con la medesima qualifica e profilo professionale o con quella di Vice-Direttore in mercati ittici o agro-alimentari all'ingrosso ovvero che abbia curato, con funzioni direttive, la gestione amministrativa di una di tali strutture per un periodo almeno annuale;
- ovvero, in mancanza, abbia comunque acquisito adeguata esperienza e preparazione nei settori ittici ed agro-alimentari all'ingrosso, con specifico riferimento a compiti di direzione e/o organizzazione.

2. Il Direttore deve essere in possesso del diploma di laurea (secondo il precedente ordinamento universitario) o di laurea specialistica in giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie-forestali, scienza delle produzioni animali, medicina veterinaria, scienze naturali o biologiche. Non sono ammesse equipollenze di sorta.

Articolo 5

Compiti del Direttore di mercato

1. Al Direttore sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'andamento del mercato e sull'osservanza dei regolamenti comunali;
- b) vigilare sulla conformità merceologica delle derrate introdotte nel mercato nei limiti delle competenze comunali al riguardo;
- c) provvedere, direttamente o a mezzo di personale dipendente, a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dall'autorità sanitaria, curare la custodia e, ove prescritto, la distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa autorità;
- d) vigilare sulla compilazione delle statistiche e delle relazioni riguardanti il mercato, dando ampia diffusione dell'andamento delle contrattazioni e dei prezzi rilevati;
- e) accertare i requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti degli operatori di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- f) adottare, in casi particolari ed urgenti che compromettono la funzionalità del mercato, la pubblica incolumità, l'igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone immediatamente l'Autorità Sanitaria ed il dirigente di Settore;
- g) provvedere ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;
- h) esercitare funzioni di vigilanza funzionale ed organizzativa.

Articolo 6

Servizio di portierato e/o sorveglianza

1. Nella struttura mercatale è operante un servizio di portierato e/o sorveglianza affidato a personale dipendente del Comune o, se diverso, dell'Ente gestore.

2. Il servizio, peraltro, potrà essere affidato dal Comune in appalto qualora sia dimostrata l'insufficienza delle risorse umane all'uopo disponibili.

Articolo 7

Commissione di mercato

1. La Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, è istituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 10 L.R. 24/1998.

2. Le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8

Vigilanza sanitaria

1. Presso il mercato il servizio di igiene pubblica è svolto dal personale del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n. 2 "Savonese", con le attribuzioni e le modalità stabilite dalle leggi e dall'ordinamento sanitario vigente.

2. L'Ente gestore mette a disposizione dell'Autorità Sanitaria le attrezzature di base necessarie all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Articolo 9

Servizio di vigilanza

1. Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza con funzioni di controllo in materia commerciale, di ordine pubblico e di viabilità. Tale servizio opererà conformemente a specifici ordini di servizio da parte del Comandante di P.M..

Articolo 10

Pesatura dei prodotti

1. All'interno della struttura mercatale può essere posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

2. Ogni concessionario provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance di sua proprietà ubicate nel posteggio di vendita e mantenute pulite ed in perfette condizioni di funzionamento, perfettamente regolate e verificate prima di essere adoperate e ben in vista agli acquirenti.

3. Ferme restando le competenze specificamente riservate ad altri organi, il Direttore può operare saltuarie verifiche al fine di accertare la regolarità ed affidabilità degli strumenti di pesatura usati dai concessionari.

Articolo 11

Sportello bancario

1. Presso il mercato, qualora i concessionari o il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore, ne ravvisino la necessità, l'opportunità e la convenienza, potrà essere attivato uno Sportello bancario affidato, a seguito di apposita procedura concorsuale, alla completa gestione di un Istituto Bancario.

2. L'Istituto Bancario prescelto dovrà corrispondere al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore un canone per l'occupazione dei locali che saranno destinati alla sua attività ai sensi dell'articolo 19 comma 17.

Articolo 12

Soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi

1. Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli e i loro dipendenti e/o appartenenti all'organizzazione aziendale;
- b) i produttori ortoflorofrutticoli singoli o associati;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ortoflorofrutticoli o di commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli;
- e) i commissionari o mandatarî che abbiano prestato a favore dei loro committenti o mandanti una garanzia anche fidejussoria il cui importo verrà fissato dal Comune di Savona in relazione alle merci conferite;
- f) gli astatori, limitatamente alle vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, i quali devono operare nel rispetto – se determinati – dei lotti di vendita e del prezzo di apertura stabiliti dal Comune di Savona.

2. Sono ammessi agli acquisti sul mercato:

- a) tutti i soggetti o loro dipendenti o delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso ed al dettaglio, della somministrazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli trattati sul mercato;
- b) altri soggetti quali mense aziendali, scolastiche, istituti di beneficenza e religiosi, organizzatori di manifestazioni autorizzate e simili che utilizzino i loro prodotti senza fini di lucro, con le modalità e nel rispetto degli orari stabiliti dalla Direzione di mercato;
- c) qualora sia ritenuto opportuno, e nel rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale, i consumatori privati per gli acquisti diretti secondo quantità stabilite.

3. Possono accedere al mercato gli operatori con attività collaterali al mercato, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di mercato.

Articolo 13

Canoni di concessione e tariffe di mercato

1. I canoni di concessione e le tariffe di mercato, predisposti ed approvati dal Comune di Savona sentito il parere della Commissione di mercato, sono esposti in modo che ogni concessionario possa prenderne visione.

2. Detti canoni e tariffe sono corrisposti dai concessionari al Comune di Savona o, se diverso, all'ente gestore, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

3. I canoni, correlati alla superficie utilizzata da ciascun concessionario in ipotesi di integrale occupazione delle aree – posteggi, aree scoperte, area celle frigorifere (solo se esterna al posteggio), bar, uffici ed ogni altro spazio ad essi imputabile - sono determinati con le modalità stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di cui alla L.R. 24/1998 e ss.mm.ii., e devono essere corrisposti entro il termine stabilito dalla medesima deliberazione.

3-bis. I canoni e le tariffe vengono determinati con un calcolo che ipotizza la totale utilizzazione della struttura.

4. Nel caso in cui la concessione sia rilasciata in corso d'anno, il canone, computato in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno solare e considerando come mese intero quello nel corso del quale la concessione viene rilasciata, deve essere versato al momento del ritiro della concessione stessa.

5. In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni legislative e/o di recepimento della normativa comunitaria.

6. Le tariffe di mercato, soggette ad I.V.A. nella misura di legge, sono determinate in ragione dei costi effettivamente sostenuti dal mercato nel suo complesso e ripartiti in relazione alla superficie utilizzata da ciascun concessionario.

7. Esse sono corrisposte in due rate di acconto ed una di saldo:

- entro il 30 giugno dell'anno al quale la concessione si riferisce, a titolo di acconto, in misura pari al 50% della tariffa complessivamente dovuta in relazione all'anno solare immediatamente precedente;
- entro il 30 dicembre dell'anno al quale la concessione si riferisce, a titolo di acconto, in misura pari al restante 50% della tariffa complessivamente dovuta in relazione all'anno solare immediatamente precedente;
- entro il 30 marzo dell'anno successivo, a titolo di saldo, per un importo pari all'effettivo conguaglio dei costi sostenuti nell'anno cui la tariffa si riferisce.

8. In caso di ritardo nel pagamento della tariffa, trova applicazione la previsione di cui al precedente comma 5.

9. In caso di concessioni rilasciate in corso d'anno, le rate di acconto, calcolate in via presuntiva, dovranno essere versate al momento del rilascio della concessione ed il pagamento del saldo a conguaglio dovrà essere operato entro il termine di cui al precedente comma 7.

10. Qualora la gestione del mercato sia affidata ad apposito Ente gestore, alla riscossione dei canoni di concessione e della tariffa mercatale, determinati ai sensi del presente articolo, provvede quest'ultimo con le modalità che verranno determinate nel relativo contratto di servizio e rese note agli utenti.

Articolo 14 **Cauzione**

1. Al momento del ritiro della concessione, ciascun concessionario deve provvedere al versamento, con le modalità che saranno all'uopo indicate, di una cauzione di importo non inferiore ad una annualità del canone dovuto.

2. In luogo del versamento, la cauzione può essere prestata con polizza fidejussoria o fidejussione bancaria con indicazione, quale beneficiario, del Comune di Savona o, se diverso, dell'ente gestore e senza il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale.

Articolo 15 **Vendite**

1. Le vendite di norma avvengono a libera contrattazione fra le parti, ovvero tramite asta.

2. Le vendite possono avvenire liberamente a collo, ad unità di confezione o a peso netto, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche, commerciali e sanitarie previste dall'ordinamento, ivi compresa l'etichettatura secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove se ne ravvisi l'opportunità, il Direttore può fissare quantitativi minimi di vendita.

3. La presentazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti deve avvenire per qualità e pezzature omogenee, in conformità alle vigenti norme di qualità.

4. Per ogni vendita effettuata sul mercato, il venditore deve emettere un documento di vendita secondo le vigenti disposizioni di legge e, nel caso si tratti di funghi o altri miceti, attestare che il prodotto è stato sottoposto ai necessari controlli igienico-sanitari.

5. Per esigenze di natura statistica, gli operatori delle vendite e gli astatori devono comunicare al Direttore l'entità delle merci conferite, di quelle commercializzate nell'ambito del mercato ed i relativi prezzi. Le scadenze delle comunicazioni e le modalità relative sono fissate dal Direttore del Mercato.

6. Le notizie acquisite dalla direzione, che verranno utilizzate per la compilazione dei bollettini dei prezzi e per conoscere l'entità dei conferimenti, sono riservate e coperte dal segreto statistico, fatte salve le pubblicazioni per dati aggregati ovvero per altre finalità espressamente previste dal regolamento di mercato.

Articolo 16

Posteggi di vendita, infrastrutture connesse e loro concessioni

1. Il mercato ortofrutticolo all'ingrosso ubicato in Via Torcello (Comune di Quiliano) è così strutturato:

a) aree concedibili:

- n. 19 posteggi coperti destinati alla vendita (con annessa area espositiva antistante) di prodotti ortofrutticoli o floricoli;
- n. 19 aree scoperte retrostanti;
- n. 1 posteggio coperto destinato ad uso bar con annessa n. 1 area scoperta retrostante;
- spazi, esterni ai posteggi coperti di vendita, disponibili per l'installazione di celle frigorifere;
- area scoperta eventualmente disponibile per l'accatastamento cassetta;
- area per installazione prefabbricato ad uso servizio bancario;

b) aree non concedibili:

- locali ad uso ufficio e/o locali di servizio;
- parcheggi per automezzi ed altre superfici strumentali.

2. I POSTEGGI COPERTI DI VENDITA (con annessa area espositiva antistante), nel numero di 19, possono essere assegnati, unitamente alle aree scoperte retrostanti, in concessione dal Comune di Savona o, se diverso, dall'ente gestore, per una durata non superiore a 6 anni salvo rinnovo, a mezzo di procedura concorsuale, sentita la Commissione di mercato, salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 7 del presente regolamento.

3. A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un posteggio, di un'area scoperta retrostante e/o di uno spazio per l'installazione di una cella frigorifera, salvo diverse motivate determinazioni dell'Ente gestore su conforme parere della Commissione di mercato.

4. La graduatoria delle offerte presentate dovrà essere stilata sulla base dell'ordine decrescente di punteggio assegnato ai diversi concorrenti. A tal fine, il bando di concorso deve prevedere l'assegnazione di particolari punteggi - cumulabili fra di loro e da determinare con apposita deliberazione di Giunta Comunale - a favore degli offerenti:

- a) aventi la sede principale in ambito regionale;
- b) che svolgano, oltre l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortoflorofrutticoli, quella di coltivazione, di produzione e di trasformazione;
- c) che si siano costituiti in data anteriore (rilevata presso la Camera di Commercio competente e desunta dal Registro delle Imprese);
- d) che abbiano già ottenuto, anche a titolo provvisorio, un posteggio all'interno del Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso di Savona.

5. Nel caso in cui due o più offerte conseguano il medesimo punteggio, l'ordine di precedenza fra le stesse verrà determinata in base all'antioriorità della data di spedizione dell'istanza di partecipazione al bando per l'assegnazione o, in caso di contestualità della spedizione, a seguito di sorteggio pubblico.

6. Alla gara per la concessione dei posteggi coperti di vendita e delle aree scoperte retrostanti non possono partecipare i concessionari:

- che non siano più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D. Lgs. 114/1998;
- nei cui confronti sia stata dichiarata la revoca della concessione, per uno dei motivi di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Tale divieto ha efficacia per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento definitivo di revoca;

- che hanno avuto un volume di vendite, desumibile dalla dichiarazione I.V.A., inferiore al limite eventualmente stabilito dal bando di concorso con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente precedenti a quello nel corso del quale viene presentata l'istanza di concessione; se questa viene presentata prima del termine per la presentazione della dichiarazione I.V.A., il riferimento è comunque operato al volume d'affari relativo alle ultime annualità per le quali risulti essere già stata presentata la dichiarazione in questione.

7. Le concessioni, anche se rilasciate in corso d'anno, scadono il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello previsto dall'originario bando di concorso per il rilascio.

8. Prima della scadenza, il Comune di Savona o l'ente gestore possono discrezionalmente disporre il rinnovo, per un eguale periodo, della concessione ai soggetti che ne facciano apposita richiesta. Per l'assegnazione dei posteggi per i quali non sia stato disposto il rinnovo della concessione, viene bandita apposita gara conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

9. Non possono ottenere il rinnovo della concessione le ditte:

- che hanno realizzato, all'interno del mercato, un volume di vendite, con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente antecedenti, inferiore al 2% del totale complessivo delle vendite effettuate nel medesimo mercato, con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente antecedenti.
Detta previsione non si applica nei casi in cui non vi siano altre offerte idonee per la concessione del posteggio;
- che si trovino in una delle situazioni di impossibilità ad ottenere la concessione di cui al precedente comma 6.

10. Il rilascio della concessione rinnovata è subordinato all'immediato pagamento di tutti i canoni e tariffe mercatali arretrate, maggiorate ai sensi del precedente articolo 13.

11. Il venir meno, per qualunque ragione, del diritto all'utilizzo del posteggio coperto di vendita comporta l'impossibilità per il concessionario di occupare a qualunque titolo, all'interno del mercato, altri locali e/o spazi.

12. Qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2 per la concessione del posteggio di vendita, alcuni degli stessi non vengano assegnati, i soggetti che hanno ottenuto in concessione un posteggio possono avanzare istanza per ottenere l'assegnazione di un ulteriore posteggio con annessa area scoperta retrostante.

13. L'ulteriore assegnazione di cui al precedente comma 12 può essere disposta a favore del concessionario o dei concessionari, qualora i posteggi siano più di uno, che abbiano riportato il maggiore punteggio nella graduatoria di cui al comma 4.

14. Gli SPAZI DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DI CELLE FRIGORIFERE, sono assegnati in concessione, per il medesimo periodo salvo rinnovo, a coloro i quali risultino già assegnatari di un parcheggio coperto di vendita ed abbiano avanzato specifica richiesta in tal senso. L'ordine di priorità per l'assegnazione è dato dal posto ricoperto dal concorrente nella graduatoria per la concessione del posteggio coperto di vendita.

15. Il POSTEGGIO COPERTO DESTINATO AD USO BAR viene assegnato in concessione dal Comune di Savona o dall'ente gestore, unitamente all'area scoperta retrostante, per una durata non superiore a 6 anni salvo rinnovo, a mezzo di trattativa privata, preceduta da avviso pubblico, previa informativa alla Commissione di mercato, da svolgersi con le modalità che saranno individuate con specifica delibera della Giunta Comunale.

16. L'AREA SCOPERTA EVENTUALMENTE DISPONIBILE PER L'ACCATASTAMENTO DI CASSETTAME viene assegnata in concessione dal Comune di Savona o dall'ente gestore, per una durata non superiore a 2 anni salvo rinnovo, a mezzo di trattativa privata, previa informativa alla Commissione di mercato, da svolgersi con le modalità che saranno individuate con specifica delibera della Giunta Comunale.

17. L'AREA PER L'INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATO AD USO SERVIZIO BANCARIO viene assegnata in concessione dal Comune di Savona o dall'ente gestore, per una durata non superiore a 6 anni salvo rinnovo, a mezzo di trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa tra gli istituti operanti sul territorio del Comune di Savona, previa informativa alla Commissione di mercato.

Articolo 17

Subingressi

1. Le concessioni, intestate ai legali rappresentanti delle imprese interessate, possono essere cedute esclusivamente in forza di:

- cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- affitto d'azienda o di ramo di azienda;
- donazione dell'azienda o del ramo d'azienda;
- successione nella proprietà dell'azienda, secondo le norme del codice civile.

2. Il contratto di trasferimento di proprietà o di affitto o di donazione, per dare titolo al subingresso, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un Notaio.

3. Il subentrante, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, prima di iniziare l'attività, deve presentare apposita comunicazione scritta con richiesta di voltura all'Amministrazione Comunale o all'Ente gestore, se diverso, comunicando, in particolare, i seguenti dati:

- a) nome e cognome ovvero ditta o ragione o denominazione sociale, se trattasi di ditta individuale o società;
- b) luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- c) codice fiscale/partita IVA;
- d) residenza o sede legale;
- e) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale del o dei legali rappresentanti;

- f) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/1998 e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando per l'assegnazione dei posteggi;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e la C.C.I.A.A. competente per la sua tenuta;
- h) l'assenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/1965 o dalle altre disposizioni dirette a prevenire e reprimere il fenomeno mafioso.

4. Alla richiesta di voltura devono essere allegati i seguenti documenti:

- originale della concessione di posteggio o, in caso di smarrimento o distruzione della stessa, la denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione o copia della denuncia di successione;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. L'istruttoria per la voltura della concessione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Il subentrante non potrà iniziare la propria attività né occupare il posteggio già concesso al cedente prima della formale comunicazione dell'avvenuta voltura ovvero, in mancanza, prima della scadenza del termine sopra visto.

6. Peraltro, nel solo caso di trasferimento *mortis causa*, gli eredi o alcuni di essi possono continuare l'attività, a titolo provvisorio, per il periodo massimo di 6 mesi dalla morte del *de cuius* ed a nome di questi, purché ne diano immediata notizia al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore, comunicando, in particolare:

- i loro dati anagrafici, compreso il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D. Lgs. 114/1998;
- gli estremi della concessione di posteggio;
- il luogo e la data del decesso del concessionario.

7. Non appena verranno concluse le pratiche di successione e comunque entro il termine di cui al precedente comma, gli eredi, se si costituiscono in Società, ovvero solo alcuni di essi ovvero l'erede unico, se intende proseguire l'attività all'interno del mercato, dovranno presentare apposita comunicazione con richiesta di voltura secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

8. Nel caso in cui la Società concessionaria effettui variazioni:

- della ragione sociale;
 - dei patti sociali;
 - degli amministratori, qualora si tratti di società di capitali;
 - dei soci illimitatamente responsabili, qualora si tratti di società di persone o di s.a.p.a.;
- il legale rappresentante è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore.

Articolo 18
Norme per la disciplina dell'utilizzo dell'area mercatale
e dei locali di servizio

1. I posteggi coperti di vendita possono essere usati solo per l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti ortoflorofrutticoli e possono essere dotati delle sole attrezzature necessarie ed indispensabili per dette operazioni.

2. All'interno dei posteggi è proibito:

- depositare, se non in via del tutto temporanea, e comunque nei limiti previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, cassettame, imballaggi o quant'altro;
- eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli o che, comunque, non sia eseguita in conformità alle disposizioni impartite dalla locale Autorità Sanitaria;
- installare impianti di qualsiasi natura o specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

3. I veicoli adibiti al trasporto merci hanno libero accesso all'area mercatale e possono sostare negli spazi all'uopo predisposti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

4. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare l'area destinata a parcheggio in modo da non intralciare gli altri concessionari e non può comunque collocare i mezzi fuori dagli appositi spazi.

5. Gli autisti devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale posta all'interno dell'area mercatale prestando particolare attenzione nelle operazioni di manovra al fine di evitare qualsiasi danno a cose e/o persone per i quali, comunque, il Comune declina ogni responsabilità. A tal fine, all'interno del mercato trovano applicazione le disposizioni del Codice della Strada.

6. Nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci, imballaggi, rifiuti e quant'altro.

7. Ogni concessionario di posteggio può installare, all'interno del proprio posteggio coperto di vendita, una cella frigorifera per la conservazione delle merci. L'installazione di detta cella non comporta alcuna maggiorazione del canone di concessione.

8. Le celle frigo, sia quelle installate ai sensi del precedente art. 16 comma 14 sia quelle installate ai sensi e per gli effetti del comma 7 del presente articolo, devono essere costruite in osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza ed i relativi certificati di idoneità e di autorizzazione sanitaria devono essere consegnati, prima della loro effettiva messa in funzione, al Direttore di mercato.

9. Ogni modifica o sostituzione di una cella frigorifera e/o parti di essa deve essere tempestivamente comunicata al Direttore di mercato e, ad ultimazione dei lavori e comunque entro il termine di cui sopra, deve essere consegnata al medesimo la certificazione di idoneità.

10. Le celle frigorifere devono essere sempre mantenute dai concessionari, a propria cura e spese, in efficienza e in condizioni igienico-sanitarie conformi alle disposizioni legislative ed a quelle impartite dal personale della A.S.L..

11. I servizi igienici e ogni altro locale ad uso comune devono essere sempre mantenuti in ordine e sgomberi da qualsiasi attrezzatura e oggetti non pertinenti. Le persone che ne usufruiscono sono tenute a non provocare danni, a non insudiciare, a riporre i rifiuti negli appositi contenitori avendo cura di non versare liquidi sui pavimenti.

12. In ogni caso, tutti i concessionari devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari impartenti divieti (ad es. quelle in materia di fumo) e farle rispettare al proprio personale ed ai propri clienti.

13. Le aree mercatali non possono essere utilizzate da soggetti diversi dai concessionari per operazioni di commercializzazione e/o trasferimento di merce.

Articolo 19

Termine delle concessioni

1. Le concessioni dei posteggi e delle altre eventuali infrastrutture di cui al precedente art. 16 hanno termine:

- a) alla scadenza, salvo rinnovo ai sensi del medesimo art. 16 comma 8;
- b) per rinuncia del concessionario, da comunicare al Comune di Savona o, se diverso, all'ente gestore a mezzo di piego raccomandato entro il 30 novembre di ciascun anno;
- c) per rinuncia del concessionario, da comunicare al Comune di Savona o, se diverso, all'ente gestore a mezzo di piego raccomandato anche oltre la data di cui al precedente punto b), ma solo in caso di comprovate cause di forza maggiore o di oggettiva impossibilità a rispettare detto termine;
- d) per fallimento dichiarato del concessionario;
- e) per cessazione dell'attività imprenditoriale, da comunicare secondo i criteri e le modalità di cui al punto b).

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), la concessione scade alla data del 31 dicembre dell'anno cui essa si riferisce.

3. Nei casi di cui ai precedenti punti c) ed e), la concessione scade nel giorno in cui il Comune riceve la prescritta comunicazione. Il concessionario, in tal caso, non ha diritto alla restituzione del canone di concessione già corrisposto e deve, anzi, provvedere a liquidare immediatamente le rate di acconto e di saldo della tariffa eventualmente ancora dovute.

4. Nel caso di cui al precedente punto d), la concessione scade con decorrenza dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Si applica, per quanto non modificato dal presente, il disposto del precedente comma.

Articolo 20

Revoca e sospensione della concessione dei posteggi

1. La revoca della concessione ha luogo nei seguenti casi:

- a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/1998 ed al presente regolamento da parte del concessionario;

- b) per la cessione totale o parziale del posteggio a terzi non aventi i requisiti richiesti dal citato art. 5 D. Lgs. 114/1998 e dal presente regolamento;
- c) per accertata ed ingiustificata inattività del posteggio per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno, fatti salvi i periodi di chiusura feriale preventivamente comunicati al Direttore e da questi autorizzati con riguardo alla funzionalità del mercato. In particolare, la chiusura feriale non potrà essere autorizzata qualora sia già stata concessa a più della metà dei concessionari.
- Nel computo dei suddetti termini non si tiene conto:
- dei gravi e improrogabili motivi personali del concessionario, purché debitamente certificati (quali, a puro titolo di esempio: l'assolvimento degli obblighi militari, il puerperio, la malattia);
 - dei giorni di assenza dovuti all'assolvimento di doveri civili o politici;
 - dei giorni in cui l'intera struttura mercatale non può operare per eventi eccezionali o per chiusura concordata tra la Direzione e gli operatori;
- d) per accertata morosità nel pagamento del canone e delle tariffe per un periodo di oltre 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza entro la quale occorre effettuare il versamento, salva la definizione di un piano di recupero rateizzato del credito;
- e) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 28.

2. La revoca della concessione, dichiarata dal Comune di Savona o, se diverso, dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, deve essere preceduta dalla contestazione di motivato addebito al concessionario interessato.

3. Questi dispone di 20 giorni di tempo, dalla ricezione della contestazione, per inoltrare eventuali scritti difensivi, memorie e documenti. In tale sede, può farsi assistere da un legale di propria fiducia.

4. Sulla proposta di revoca deve essere acquisito il parere della Commissione di mercato di cui al precedente art. 8.

5. In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito. Tale termine resta sospeso dalla data di inoltro della richiesta di parere alla Commissione di mercato fino al momento del ricevimento del medesimo parere.

6. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera d), il pagamento intervenuto nel corso della procedura di revoca, per un importo pari alla somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 14, comporta l'automatica archiviazione della procedura di revoca.

7. Nei casi di particolare gravità ed urgenza (quali, a puro titolo di esempio: ordine pubblico, gravi carenze igienico-sanitarie, casi in cui la mancata sospensione dell'attività potrebbe determinare situazioni di pericolo o produrre danni di qualsiasi natura) il Direttore può disporre, con apposito atto motivato, la temporanea sospensione della concessione dandone immediata comunicazione al Dirigente di Settore ed al Presidente della Commissione di mercato, ove occorra, unitamente alla proposta di revoca della concessione stessa. A seguito della ricezione di tale comunicazione, il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore, se del caso, deve attivare la procedura di revoca, di cui ai commi precedenti, provvedendo a contestare al concessionario, entro 10 giorni, gli addebiti ad esso mossi.

Articolo 21

Consegna e riconsegna dei posteggi

1. Il Direttore di mercato provvede con proprio atto, e dopo aver acquisito la cauzione di cui al precedente art. 14, alla consegna dei posteggi e delle altre infrastrutture date in concessione, redigendo apposito processo verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico.

2. Per il tempo strettamente necessario all'installazione dei posteggi e infrastrutture possono essere attribuite assegnazioni provvisorie. In tale caso, ed a condizione che non venga svolta alcuna attività commerciale né vengano impiegati i servizi a domanda individuale (acqua e luce) forniti dalla Direzione del Mercato, il concessionario, fino al momento del rilascio della concessione definitiva, dovrà corrispondere il solo canone di concessione.

3. Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Direttore, se possibile di concerto con il vecchio concessionario, redige un processo verbale delle operazioni di riconsegna al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore.

4. Il concessionario deve in ogni caso:

- riconsegnare il posteggio, entro 15 giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
- provvedere a proprie spese alla rimozione della cella frigo nel termine di cui sopra e lasciare l'area nelle medesime condizioni in cui l'ha avuta in concessione.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, ed a condizione che non sia stato prodotto dal concessionario un regolare contratto di affitto o cessione d'azienda a favore di un soggetto terzo che ha già provveduto a richiedere la voltura della concessione ai sensi del precedente art. 17 comma 3, il Direttore provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.

Articolo 22

Responsabilità

1. Ciascun concessionario deve stipulare – anche a mezzo della propria organizzazione rappresentativa di categoria - una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbe provocare, nell'ambito della propria attività, alle strutture mercatali o soggetti a terzi, per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per singolo concessionario e per una durata corrispondente a quella della concessione.

2. Copia della polizza deve essere acquisita dal Direttore di mercato.

3. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Articolo 23

Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

1. Il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n. 2 “Savonese” effettua nel mercato, ove necessario, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la vigilanza ed il controllo sanitario e micologico dei prodotti ortoflorofrutticoli anteriormente alla loro commercializzazione, cioè prima della loro offerta ai compratori, al fine di stabilire la loro idoneità al consumo umano.

2. Tale controllo è inteso come servizio di prevenzione svolto su tutti i prodotti esposti, ed in particolare sui miceti, per la commercializzazione - finalizzato alla tutela dei consumatori - attraverso la individuazione e l'eventuale eliminazione di quelli non idonei al consumo.

3. I prodotti sottratti a tale controllo o che non lo abbiano superato positivamente, non possono essere commercializzati e sono sottoposti ai provvedimenti o alla destinazione che il Servizio imporrà nel caso di specie.

4. Quando è previsto che determinati prodotti ortoflorofrutticoli siano accompagnati da certificati, attestazioni, dichiarazioni, etichette, bolli o simili, il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n. 2 “Savonese” ne verifica l'esistenza ed in mancanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e provvedimenti eventualmente previsti in caso di irregolarità, può impedirne l'introduzione nel mercato o la commercializzazione.

5. Il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n. 2 “Savonese” vigila affinché gli operatori osservino in tutta la zona del mercato le disposizioni di carattere igienico-sanitario concernenti i locali suddetti.

6. I soggetti che, per disposizione di legge devono essere in possesso del libretto sanitario, devono depositarne copia presso l'ufficio della vigilanza sanitaria.

7. Il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore, per mezzo di idonee ditte specializzate, ed in conformità al piano di interventi concordato con l'Autorità sanitaria, provvede:

- alla manutenzione a fini sanitari, alla pulizia ed alla sanificazione delle aree, dei locali e delle attrezzature di propria pertinenza;
- al controllo degli insetti e degli altri animali nocivi ed alla disinfestazione, se necessario, delle aree di cui al punto precedente;
- allo smaltimento dei rifiuti urbani e/o assimilati e dei reflui di lavorazione e di risulta.

8. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature dei singoli concessionari devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica.

Articolo 24

Calendario ed orario delle operazioni mercatali

1. Il calendario delle operazioni mercatali viene determinato annualmente, acquisito il parere della Commissione di mercato di cui al precedente art. 8, dal Comune di Savona o, se diverso, dall'Ente gestore.

2. L'orario di funzionamento del mercato è stabilito con proprio atto dal Direttore conformemente agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale, ed acquisito il parere della precitata Commissione di mercato, in modo tale che sia assicurata la massima funzionalità del mercato e che sia conseguito il massimo servizio all'attività degli utenti del mercato.

3. Per l'attività dei floricoltori operanti all'interno del mercato, possono essere stabiliti calendari ed orari di funzionamento particolari in modo che, comunque, sia assicurata la sicurezza della struttura mercatale.

4. Una volta determinato, l'orario di funzionamento del mercato viene reso noto agli operatori mediante affissione di apposita comunicazione all'interno del mercato e con le altre eventuali modalità che verranno ritenute opportune.

5. Il Direttore, in casi urgenti e particolari e su richiesta degli operatori interessati, può apportare temporanee modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione al fine di agevolare la collocazione dei prodotti, riferendone immediatamente al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore, ed alla Commissione di cui al precedente art. 8.

6. Il Direttore, inoltre, qualora ricorrano circostanze particolari, ha facoltà di ritardare o anticipare il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avviso mediante pubblicazione all'interno del mercato.

7. L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori sono annunciati con apposito segnale.

8. E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o speculazione che abbia per effetto quello di alterare la concorrenza commerciale o il normale andamento dei prezzi ovvero di creare un cartello tra i concessionari.

Articolo 25

Obblighi dei concessionari e degli acquirenti

1. E' vietato, sia nel mercato che nelle sue adiacenze, di:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c. esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, se non in via del tutto eccezionale e previa specifica autorizzazione dal parte della Direzione;
- d. entrare con mezzi di trasporto merci attivati da motori endotermici all'interno del posteggio coperto di vendita;
- e. manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune;
- f. abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nelle aree esterne. Qualora ciò accada e l'abbandono sia ascrivibile a soggetti non determinati, i rifiuti sono rimossi a cura della Direzione tramite ditta specializzata e le spese vengono suddivise tra tutti i concessionari di posteggio in proporzione diretta al canone di concessione complessivamente dovuto;
- g. svolgere attività di vendita al di fuori degli orari previsti.

2. E' fatto obbligo a ciascun concessionario di:

- a. rispettare gli orari di vendita;
- b. rispettare la segnaletica stradale posta all'interno del mercato per la circolazione e la sosta dei mezzi;
- c. osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 2 "Savonese", dalla Direzione di mercato, nonché dagli agenti di Polizia Municipale ricorrendo necessità connesse ad aspetti igienico-sanitari e di funzionalità della struttura.

3. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ortoflorofrutticoli in conformità alle disposizioni impartite dal Direttore e/o dal Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 2 "Savonese" nonché dalla Direzione di mercato.

4. Allo stesso è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ortoflorofrutticoli introdotti e non ancora venduti, senza dover per questo corrispondere alcun diritto o prezzo di qualsiasi natura.

5. Il ritiro dal mercato dei prodotti ortoflorofrutticoli può essere, tuttavia vietato, dal Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 2 "Savonese" per motivi di carattere igienico-sanitario.

6. I soggetti ammessi agli acquisti sul mercato devono rispettare gli orari di apertura e di vendita stabiliti e le disposizioni regolanti la circolazione dei veicoli.

Articolo 26

Controlli e sanzioni

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui alla L.R. 24/1998 ed al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati al servizio di vigilanza preposto nonché al Direttore, che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 D. Lgs. 114/1998 (irrogabili nel rispetto di quanto previsto dalla L. 689/1991), per quanto applicabili, i trasgressori sono assoggettati alle seguenti sanzioni, irrogate dal Direttore del Mercato previa contestazione dell'addebito e concessione di un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte:

a) diffida verbale, irrogabile per:

- lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato, non aventi alcuna ripercussione sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni mercatali e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- scorrettezze comportamentali tra concessionari della struttura;

- b) diffida scritta, irrogabile per:
- recidiva nella commissione di lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato non aventi alcuna ripercussione sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
 - recidiva nella commissione di scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da suscitare il turbamento delle operazioni commerciali e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
 - recidiva nella commissione di scorrettezze comportamentali tra concessionari ed utenti della struttura;
 - violazione del calendario delle operazioni mercatali di cui al precedente art. 24;
- c) sanzione pecuniaria amministrativa per un importo da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 750,00, irrogabile per:
- recidiva nella commissione di violazioni già in precedenza sanzionate con la diffida scritta, anche se irrogata per recidiva nella violazione di una norma già sanzionata con la diffida verbale;
 - violazione, da parte degli eredi del concedente, dell'art. 17 comma 6;
 - violazione dell'art. 18 commi 10 e 11 in materia di celle frigo;
- d) sanzione pecuniaria amministrativa per un importo da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, irrogabile per:
- vendita di prodotti non ricompresi nella comune nozione di prodotti ortofrutticoli o floreali o comunque autorizzati ai sensi del precedente art. 25 comma 1 lett. c);
 - dolosa alterazione dei sistemi di pesatura di cui all'art. 10;
- e) sospensione dell'attività per il periodo massimo di 3 mesi:
- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione pecuniaria purché non derivante da recidiva nella commissione di violazioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo;
 - occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;
 - mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria;
 - danneggiamento doloso delle strutture mercatali, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- f) revoca della concessione, irrogabile per:
- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività purché non derivante da recidiva nella commissione di violazioni di cui al precedente punto c) del presente articolo;
 - violazione dell'art. 17 commi 3 e 7 in materia di divieto di cessione della licenza, escluso il caso di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo;
 - manomissione o reintroduzione sul mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte dell'Autorità Sanitaria o, su ordine di questa, del Direttore del Mercato o del personale ivi presente.

3. Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti punti da a) ad f), i concessionari possono, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione degli stessi, presentare ricorso al Comune che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo, salve le migliori tutele previste dalla legge.

4. La recidiva rileva, ai fini del presente articolo, solo nel limite di 2 anni dalla data di contestazione della precedente infrazione.

5. La competenza per l'accertamento delle violazioni oggetto del presente articolo è attribuita alla A.S.L. 2 "Savonese" qualora queste concernano l'igiene degli alimenti ed al Comune di Savona o, se diverso, all'ente gestore o altri soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque di altro genere.

Articolo 27

Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento del mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso presso altra struttura autorizzata secondo le disposizioni della L.R. 24/1998, le concessioni rilasciate in relazione alla struttura originaria mantengono la loro validità fino alla scadenza nella nuova struttura mercatale.

Articolo 28

Norme finali

1. Nel caso in cui la concessione del posteggio coperto di vendita e delle altre aree o il suo rinnovo venga richiesto da una ditta di nuova costituzione derivante dalla fusione o dall'incorporazione di ditte già esistenti, la disposizione di cui all'art. 16 comma 6, terzo capoverso, deve essere interpretata nel senso che il volume medio delle vendite deve essere determinato con riferimento alle ditte fuse o incorporante in quella richiedente la concessione ovvero il rinnovo.

2. La cauzione di cui all'art. 14 copre il rischio derivante dal mancato pagamento del canone o della tariffa mercatale e può essere attivata, da parte del Comune o, se diverso, dall'ente gestore, a seguito della legale messa in mora del concessionario.

3. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente "Regolamento comunale per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii., salvo quanto prescritto nel successivo comma 4.

4. Per quanto concerne le operazioni di facchinaggio, fermo restando che i concessionari possono provvedere alle stesse mediante il proprio personale, purché debitamente iscritto alle forme obbligatorie di assistenza previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro, i liberi facchini operanti all'interno della struttura mercatale all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché muniti del certificato previsto dall'art. 121 del T.U.L.P.S. e debitamente autorizzati dall'Ente gestore, possono continuare ad esercitare la loro attività alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 13 del precedente "Regolamento comunale per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.

5. Il Comune, anche al fine di conseguire risparmi di gestione, pur dando priorità all'utilizzo mercatale, può disporre di non concedere alcuni dei posteggi coperti di vendita (con annesse aree espositive antistanti) di cui al precedente articolo 16 riservando le stesse al proprio uso esclusivo.

6. Le competenze genericamente attribuite dal presente regolamento al Comune di Savona vengono espletate tramite provvedimenti del Dirigente di Settore, ove non diversamente stabilito.

7. In via transitoria, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono validità, fino alla loro naturale scadenza, tutti gli atti autorizzativi e/o concessori ovvero di convenzione o assenso adottati sulla scorta della precedente disciplina regolamentare.

8. Il direttore del Mercato può, con proprio provvedimento, concedere in uso, per periodi giornalieri, aree e spazi predeterminati a produttori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti. Per l'occupazione di cui si tratta è dovuto il pagamento di un canone di concessione secondo le modalità che saranno determinate con deliberazione di Giunta Comunale, sentita la Commissione di Mercato.